CAMERA DEI DEPUTATI N. 2742

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARMELLIN, ALESSI, ALOISE, ALTERIO, ANTOCI, APUZZO, ASTONE, BARUFFI, AUGUSTO BATTAGLIA, BEEBE TARANTELLI, BERTOLI, BIAFORA, BIASCI, BICOCCHI, BORRA, BORRI, BOTTINI, CACCIA, CAFARELLI, CANCIAN, CAROLI, CLEMENTE CARTA, PIERLUIGI CASTAGNETTI, CASTELLOTTI, CIAFFI, CORRAO, CULICCHIA, DAL CASTELLO, DELFINO, DI LAURA FRATTURA, FORTUNATO, FRONZA CREPAZ, GALBIATI, GELPI, GIUNTELLA, GUALCO, IANNUZZI, LAMORTE, LOMBARDO, LUSETTI, MAIRA, VINCENZO MANCINI, MASTRANZO, MAZZOLA, MELELEO, MOIOLI VIGANÒ, MORGANDO, NENNA D'ANTONIO, PACIULLO, PALADINI, PERANI, POLIDORO, POLIZIO, RANDAZZO, RENZULLI, SANESE, SANTONASTASO, SAPIENZA, SARETTA, SILVESTRI, TEALDI, TISCAR, TORCHIO, TUFFI, THALER AUSSERHOFER, URSO, VAIRO, ZAMPIERI, ZOPPI

—

Norme per l'impiego delle persone anziane in attività lavorative socialmente utili

Presentata il 3 giugno 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La seconda « Relazione sulla condizione dell'anziano » recentemente trasmessa dal Ministro per gli affari sociali, conferma con dovizia di dati significativi quanto già emerso dai lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla dignità e condizione sociale dell'anziano. Il « problema anziani » non è il problema di un gruppo sia pur ampio della popolazione, ma è il problema dell'intero corpo sociale italiano. Gli anziani sono oggetto dell'intervento statale in molteplici settori: assistenza sanitaria e socio-assistenziale, lavoro e previdenza nonché programmazione regionale e territoriale.

Gli anziani hanno sempre fatto parte della società, ma la novità rilevante è che mai sono stati in numero così elevato. L'accelerata senescenza assoluta e relativa è un fenomeno recente e caratteristico di quest'ultimo scorcio di secolo e dei Paesi

dell'occidente. Nelle società avanzate economicamente è più improbabile nascere ed è meno facile morire. Ciò è in particolar modo vero per l'Italia, ove l'aumento della speranza media di vita e la crescente denatalità risultano superiori alla media dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Ciò comporta un aumento del carico assistenziale e previdenziale. Entro il 2020, se nulla cambierà, l'Italia spenderà più di un quarto del suo reddito nazionale in pensioni, mentre già oggi il servizio sanitario inglese spende per un paziente di oltre 75 anni dieci volte di più di quanto spenda per un individuo in età lavorativa. Questo tipo di evoluzione demografica, associata alla crisi in atto del sistema monetario mondiale ed alla perdita di produttività del settore industriale, minaccia seriamente le sostenibilità dello Stato sociale.

Consapevoli di questo rischio, l'OCSE e l'Organizzazione delle Nazioni unite esortano i governi a riservare un'attenzione speciale alle strategie concrete per realizzare un piano d'azione al fine di fronteggiare l'invecchiamento della popolazione, prevenire gli stati di non autosufficienza ed incoraggiare l'inserimento nel lavoro socialmente utile, incrementando la solidarietà fra le generazioni. Rammento, tra l'altro, che la Comunità europea ha proclamato il 1993 « Anno europeo degli anziani e della solidarietà fra le generazioni ».

La presente proposta di legge concerne lo sviluppo e l'attuazione di uno dei tre elementi strategici individuati dall'OCSE: è sostanzialmente uno strumento di legittimazione e di disciplina del lavoro socialmente utile. Si evidenziano, di seguito, i presupposti e le finalità di questa iniziativa.

Invecchiamento della popolazione significa soprattutto dilatazione dell'ultima fase del ciclo di vita. Oggi un italiano di 65 anni, all'uscita del ciclo produttivo e sulla soglia del pensionamento, ha di fronte a sé, sia pure in termini statistici, quindici anni di vita se è maschio e 18,5 anni se è femmina.

Su 11 milioni di ultrasessantenni circa i 2/3, pari ad otto milioni di persone, sono autonomi e sani. La maggior parte degli anziani è quindi sana ed attiva. È una opportunità sociale da non perdere e sta a noi impiegarla al meglio. Nell'anziano l'incremento di esperienza e di conoscenza compensa la diminuzione di energia fisica, del resto sempre meno richiesta nelle società postindustriali. Chi è oggi anagraficamente anziano, dal punto di vista biologico è molto più giovane del suo coetaneo di quarant'anni fa. Il miglioramento del tenore di vita ha prodotto uno slittamento progressivo della soglia della vecchiaia biologica. Vi è inoltre una grande disponibilità da parte degli anziani nel rimanere attivi.

Un'indagine effettuata in Gran Bretagna ha rivelato che il 43 per cento delle persone con più di 65 anni aiutava regolarmente altri anziani, il 25 per cento aiutava i disabili e l'11 per cento i vicini di casa.

Pertanto si tratta di definire, come avviene nella proposta di legge, le mansioni più idonee agli anziani e più utili socialmente. Tuttavia, in prospettiva si ritiene probabile che i soggetti anziani sani ed attivi « inventeranno » una propria attività socialmente utile sulla base degli interessi e delle attitudini personali e sarà allora compito principale del legislatore rimuovere gli intralci normativi al loro cammino.

In conclusione questa proposta, sulla quale si richiede e si sollecita il vostro più ampio consenso, ha una duplice finalità:

preventiva, in quanto mantenere l'anziano nel tessuto sociale attivo è una formidabile salvaguardia contro la perdita dell'autosufficienza;

sociale, perché apre la strada ad un radicale mutamento nella concezione dell'anziano non più visto come carico passivo, ma come risorsa attiva e produttiva.

L'accelerazione dell'invecchiamento segna una rottura col passato. Ogni cambiamento discontinuo porta con sé opportu-

nità oltre che problemi. Riusciremo a sviluppare opportunità e risolvere problemi se li sapremo scorgere quando già si profilano all'orizzonte e se ci prepariamo ad affrontarli con la disponibilità a rovesciare gli schemi mentali ormai consolidati ma obsoleti.

Il cambiamento, d'altronde, favorisce solo chi è disposto ad affrontarlo e ad accoglierlo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Soggetti interessati).

1. Al fine di prevenire l'emarginazione sociale e promuovere la salute delle persone anziane, le regioni, le province, i comuni, le unità sanitarie locali, le comunità montane, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le fondazioni, nonché le associazioni senza fine di lucro operanti nel campo sociale, culturale, sportivo, ricreativo e del tempo libero possono impiegare le persone anziane, come definite al comma 2, in attività lavorative socialmente utili.

2. Ai fini della presente legge si considerano persone anziane esclusivamente quelle che hanno compiuto l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia ai sensi delle norme vigenti e a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

3. Ai fini della presente legge sono altresì considerati pensionati di vecchiaia i soggetti in pensione anticipata in conseguenza dell'applicazione di norme in materia di riorganizzazione industriale o di crisi di settore.

ART. 2.

(Modalità).

1. L'affidamento delle attività di cui all'articolo 1 avviene mediante la stipula di contratti di diritto privato. Le prestazioni rese non comportano l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

2. Con il contratto di cui al comma 1 sono stabilite le modalità per garantire il risultato richiesto dal committente in tempi definiti. Nel contratto devono essere contenuti gli elementi qualificanti delle

finalità socialmente utili. Il corrispettivo deve essere rapportato all'ampiezza delle prestazioni richieste ed è onnicomprensivo.

3. La persona anziana che ottiene l'affidamento di lavori socialmente utili, ai sensi della presente legge, può recedere motivatamente dal contratto di cui al comma 1.

4. I contratti di cui al comma 1 non possono avere durata superiore ad un anno e sono rinnovabili.

5. I soggetti di cui all'articolo 1 devono stipulare a favore delle persone anziane impiegate ai sensi del comma 1, un contratto di assicurazione contro il rischio di infortuni, nonché per la responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento della prestazione.

6. I soggetti di cui all'articolo 1 che impiegano le persone anziane ai sensi del comma 1, verificano la loro idoneità psico-fisica all'impiego nelle attività socialmente utili di cui all'articolo 3. È fatto divieto di adibire pensionati ad attività rischiose per l'incolumità fisica o ad attività che prevedano l'utilizzo di apparecchiature e strumenti complessi, che richiedano una specifica professionalità e che comportino particolari rischi.

ART. 3.

(Ambito operativo).

1. I lavori socialmente utili nei quali le persone anziane possono essere impiegate sono espletati nelle attività e negli ambiti aventi le seguenti caratteristiche:

a) iniziative di carattere culturale ed insegnamento in corsi professionali;

b) sorveglianza presso le scuole, durante il movimento degli studenti, presso mense e durante mostre e manifestazioni sportive in genere;

c) compiti di piccola manutenzione del verde pubblico e degli edifici pubblici;

d) custodia e vigilanza, in particolare di musei, biblioteche e parchi pubblici, sale periferiche o di quartiere, palestre e

piccoli impianti sportivi, aree sportive attrezzate, servizio di biglietteria durante manifestazioni culturali e sportive;

e) conduzione di appezzamenti di terreno anche annessi ad edifici di uso pubblico;

f) affissioni, limitatamente ai comuni fino a 5 mila abitanti;

g) gestione ed animazione di centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali, nonché custodia e vigilanza degli stessi;

h) assistenza ad anziani, handicappati e ad altre categorie a rischio di emarginazione, in ausilio al personale dei servizi socio-sanitari;

i) interventi di carattere ecologico, stagionali o straordinari, nel territorio, nei litorali, nelle zone boschive;

l) specifici compiti di ausiliario di vigilanza urbana.

2. Le regioni definiscono, nell'ambito di quanto previsto all'articolo 6, le linee attuative e di riferimento delle attività di cui al comma 1, secondo le specificità di carattere territoriale.

3. I lavori di cui al comma 1 possono coesistere ma non devono essere in contrasto con iniziative analoghe intese a favorire l'occupazione giovanile o di categorie protette.

ART. 4.

(Aspetti gestionali).

1. L'affidamento dei lavori di cui all'articolo 3 da parte delle pubbliche amministrazioni avviene in applicazione di criteri preventivamente stabiliti dalle medesime e resi noti mediante avvisi pubblici a cura del comune nel quale l'attività viene richiesta.

2. Le pubbliche amministrazioni provvedono al finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 3 con le disponibilità stanziate in appositi capitoli del proprio stato di previsione, incrementate dalle dotazioni assegnate dalla regione in base ad

una attività annuale di programmazione. Tali dotazioni sono aggiuntive rispetto al finanziamento disposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 7 e devono essere utilizzate esclusivamente ai fini dell'applicazione della presente legge.

3. Per le attività di cui alla presente legge gli enti pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 1, anche associati fra loro, possono avvalersi, stipulando con questi apposite convenzioni, degli altri soggetti non pubblici di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 1, a condizione che gli stessi siano idonei per livelli di prestazioni, per qualificazione del personale e per efficienza organizzativa e operativa.

4. Negli statuti degli enti locali possono essere previsti idonei strumenti per attivare forme di programmazione, di verifica e di controllo e per favorire la definizione di eventuali sovrapposizioni o controversie.

ART. 5.

(Aspetti economici).

1. I redditi corrisposti per le attività di cui alla presente legge sono soggetti al pagamento, solo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, del 10 per cento dell'imposta dovuta.

2. I compensi corrisposti a favore delle persone anziane impiegate nelle attività di cui alla presente legge non concorrono alla determinazione dei redditi ai fini delle prestazioni previdenziali o assistenziali dirette o dell'eventuale coniuge, né ai fini del diritto all'assegno per il nucleo familiare o alle maggiorazioni di famiglia.

3. Ai compensi di cui al comma 2 sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. I compensi di cui al comma 2 non sono computabili ai fini delle contribuzioni sanitarie e non concorrono alla determinazione del reddito ai fini delle prestazioni sociali e sanitarie.

ART. 6.

(Programmazione annuale).

1. Ogni regione, entro il mese di novembre di ciascun anno, indìce una specifica conferenza di programmazione e di valutazione con le parti sociali e gli enti interessati sulle esperienze realizzate nel corso dell'anno, nonché sulle iniziative programmate per l'anno successivo per quanto concerne le attività di cui alla presente legge.

ART. 7.

(Fondo nazionale).

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito del bilancio annuale di propria competenza, definisce la dotazione di fondi da assegnare alle regioni per il finanziamento della presente legge.

2. La dotazione di cui al comma 1 è costituita da almeno il 50 per cento degli introiti derivanti dalla destinazione allo Stato, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, dell'8 per mille dell'IRPEF per scopi sociali o umanitari.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in sede di finanziamento annuale alle regioni, di cui al comma 1, valuta l'utilizzazione delle somme assegnate nell'esercizio finanziario precedente per l'espletamento delle attività di cui alla presente legge e impiega le nuove risorse disponibili in base agli effettivi programmi regionali di intervento.

Stampato su carta riciclata ecologica